

TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA

**RICORSO ex ART 414 C.P.C. CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE
MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 C.P.C.)**

Del Sig. **BUSSO GIUSEPPE** nato a _____ il _____ ed ivi residente nella Via _____
CF: _____, rappresentato e difeso giusta procura in
foglio separato digitale, resa in ossequio ai dettami previsti per la sottoscrizione e l'autentica
della procura nel processo civile telematico, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli
avvocati **Angela Maria Fasano** (CF: _____) – PEC:
studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e **Stefania Fasano** (CF: _____) – PEC:
stefaniafasano@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi avvocati in
Palermo, nella Via Giacomo Cusmano n. 28. L'avvocato **Angela Maria Fasano** e l'avvocato
Stefania Fasano, dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione in relazione al presente
procedimento ai seguenti indirizzi PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it e
stefaniafasano@pec.it

CONTRO

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE nella persona
dell'Assessore pro-tempore rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Catania con sede in Catania Via Via Vecchia Ognina, 149 - C.A.P. 95127.





STUDIO LEGALE FASANO
AVVOCATI
Via Giacomo Cusmano n. 28 – 90141 – Palermo
Tel. 091.545808– PEC: studioglealeavvocatofasano@pec.it

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TERRITORIO E AMBIENTE nella persona del dirigente *pro tempore* rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania con sede in Catania Via Via Vecchia Ognina, 149 - C.A.P. 95127

IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SIRACUSA nella persona del dirigente *pro tempore* rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania con sede in Catania Via Via Vecchia Ognina, 149 - C.A.P. 95127

PETITUM

Per il riconoscimento dell'anzianità maturata durante il servizio di leva, SVOLTO IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO PRESSO IL COMPARTO FORESTALE, ai fini dell'inserimento della predetta anzianità, anche ai fini contributivi ed economici, nella graduatoria unica regionale forestale con maggior punteggio. Si ritiene quindi illegittimo il diniego manifestato, rilevando che per espressa previsione dell'articolo 2052 del Dlgs 66/2010, e per orientamento pacifico della giurisprudenza il servizio militare va equiparato a tutti gli effetti quale anzianità di servizio.

FATTO

A) Il ricorrente è dipendente delle Aziende Agricole Forestali demaniali della Regione Siciliana– cd **operaio agricolo forestale della Regione siciliana** – con rapporto di



lavoro a tempo determinato nel contingente di appartenenza dal 01/01/1981 (cfr. All.

1 – certificato di servizio – crf. all.3 estratto contributivo INPS).

- B) Il ricorrente, nella specie, lavora alle dipendenze delle amministrazioni interessate, con rapporto di lavoro a tempo determinato presso il Comune di Buccheri, da qui, indi, la competenza di Codesto On. Le Tribunale. (cfr. all. 2 busta paga).
- C) Il ricorrente, oggi, lamenta la mancata attribuzione ed il riconoscimento dell'anno di leva che lo stesso ha svolto in costanza di rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza; la mancata attribuzione, nella specie, è negata nella graduatoria Unica Regionale, ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. All. 4 – Foglio congedo illimitato).
- D) Nella specie, come si evince dalla documentazione allegata, il Sig. Busso ha prestato servizio militare dal 03.04.1984 al 31.12.1984 e dal 01.01.01.1985 al 19.03.1985, quindi in piena costanza del rapporto di pubblico impiego (cfr. All. 1, certificato storico di servizio e All. 5 certificazione matricolare).
- E) Anno di leva, pertanto, svolto durante l'anno 1984 e 1985 e che risulta dall'estratto contributivo INPS (cfr. all.3). In tal atto, come si potrà ben desumere, la certificazione di servizio **si arresta proprio nell'anno in cui lo stesso ha svolto il servizio militare. In tale vuoto si colloca l'anno del servizio militare svolto.**
- F) Per tali precipue ragioni lo stesso ha più volte richiesto al Centro per l'impiego di appartenenza il computo del suddetto punteggio.
- G) Le richieste verbali del deducente non sono mai state considerate.



- H) Pertanto, in data 30/03/2021 il ricorrente ha depositato presso il Centro per l'Impiego di Siracusa, deputato alla composizione delle graduatorie Uniche Forestali nel distretto di appartenenza, una *“istanza di riconoscimento del servizio di leva per gli operai forestali della regione siciliana.*
- I) In seguito a tale istanza non veniva resa alcuna risposta positiva” (cfr. all. 6 diniego).
- J) Faceva così seguito la pubblicazione della graduatoria Unica Distrettuale ad Esaurimento (151 gg) *ex Lege* regionale n. 16/1996 ed *ex Lege* regionale n. 14/2006 art. 44, comma 7.
- K) La pubblicazione della predetta graduatoria avveniva in data 01 settembre 2021 (cfr. all. 7) **ed all'interno della stessa non veniva riconosciuta l'anzianità giuridica al ricorrente, la cui posizione rimaneva invariata.**
- L) Giova rilevare, ai fini della pretesa azionata con il presente ricorso che il ricorrente, come ogni altro operaio del comparto, è legato alle PA resistenti da un rapporto di pubblico impiego.
- M) Rapporto di pubblico impiego definito A) sia dalla stessa amministrazione, B) sia, in ultimo, dal Parlamento Europeo proprio in relazione alla categoria degli operai forestali a tempo determinato.
- N) Invero, in merito al punto A, l'Ufficio Legislativo e Legale della Regione siciliana con parere (cfr. All. 8) Prot. N. 107.2007.11 avente ad oggetto: *Agricoltura e Foreste. Operai agricoli e forestali. Qualificazione di dipendenti pubblici o privati ai fini del*





STUDIO LEGALE FASANO
AVVOCATI



Via Giacomo Cusmano n. 28 – 90141 – Palermo
Tel. 091.545808– PEC: studioglealeavvocatofasano@pec.it

trattamento di fine rapporto. In detto atto ufficiale, l'Ufficio interpellato, con nota n. 9412 del 7 maggio 2007 pervenuta il successivo 21 maggio, dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste ha così così definito: *"In conclusione, è parere dello Scrivente che gli operai forestali di cui si discute, non possono considerarsi compresi tra i destinatari dell'immediata applicazione della più volte citata riforma della previdenza complementare essendo "lavoratori dipendenti (seppure con contratto di lavoro di diritto privato) di pubbliche amministrazioni".*

- O) In merito al punto B, si osserva che di recente il Parlamento Europeo ha dichiarato l'infrazione comunitaria contro le parti resistenti, per eccessiva precarizzazione e violazione della Direttiva comunitaria del rapporto a termine pubblico, inserendo appunto la categoria forestale degli operai a tempo determinato, come il ricorrente, nel dossier dei **dipendenti pubblici dello stato italiano, il cui rapporto di lavoro a termine merita appunto ristoro (cfr. All.9).**
- P) Con il presente atto, allora, si contesta la predetta graduatoria e se ne chiede la riforma e/o la rettifica in relazione alla posizione del sig. Busso Giuseppe, con corretta valutazione dell'anno del servizio militare di leva, reso in costanza del rapporto di lavoro.

Invero, attualmente il ricorrente è collocato nella graduatoria dei 151 (operai a 151 giornate) al n. 31 (cfr. All. 7). Se venisse riconosciuto il servizio militare, lo stesso beneficerebbe di un avanzamento professionale ed economico.





STUDIO LEGALE FASANO
AVVOCATI



Via Giacomo Cusmano n. 28 – 90141 – Palermo
Tel. 091.545808– PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

Gli atti contestati sono illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DLGS N. 66/2010 ARTICOLO 2052

**– VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTICOLO 52 DELLA
COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI ALL'ARTICOLO 97
DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO
NELLE PROCEDURE CONCORSAI**

Nel caso in esame si chiede l'applicazione dell'articolo 2052 del Decreto Legislativo n. 66/2010 che testualmente dispone: *"Art. 2052 Riconoscimento del servizio militare per l'inquadramento economico e il trattamento previdenziale nel pubblico impiego 1. Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico."*

In tal caso, è bene rilevare, che la dizione "settore pubblico" non fa riferimento alla natura del contratto, ma alla natura giuridica del datore di lavoro.

Orbene, nel caso di specie è evidente la natura del rapporto di lavoro del sig. Busso: le parti resistenti sono PA e il rapporto di lavoro del ricorrente, come dimostrato in atti, rientra perfettamente nel novero del rapporto di pubblico impiego.





STUDIO LEGALE FASANO
AVVOCATI
Via Giacomo Cusmano n. 28 – 90141 – Palermo
Tel. 091.545808– PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

Indi, il tempo trascorso in servizio militare di leva non deve, in nessun modo, incidere negativamente sulla possibilità di acquisizione di tutte quelle situazioni giuridiche che sono direttamente collegate all'anzianità di servizio, quale che sia la fonte – legale o contrattuale – che le disciplina, potendo da esso prescindere soltanto quando sia necessaria una valutazione di merito del lavoro prestato, logicamente implicante l'effettività e la continuità della prestazione lavorativa.

Una tale interpretazione, del resto, è perfettamente in linea con il principio costituzionale consacrato nell'articolo 52.

La norma, esplicita un principio cardine del nostro ordinamento: *“La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.*

Quindi, nel caso che ci occupa, l'amministrazione resistente ha negato tali diritti, determinando, nel silenzio, **un pregiudizio alla posizione lavorativa del ricorrente**, attraverso la negazione del giusto riconoscimento.

Tali principi, del resto, sono stati anche avallati dai Giudici della Corte di Cassazione. La Cassazione Civile, di recente è intervenuta sul punto evidenziando che: CASSAZIONE CIVILE SENTENZA N. 5854 DEL 08/03/2017: *“Questa Corte con la sentenza Cass., n. 14482 del 2001, in coerenza con la ratio delle disciplina sopra richiamata come vagliata dal*





STUDIO LEGALE FASANO
AVVOCATI
Via Giacomo Cusmano n. 28 – 90141 – Palermo
Tel. 091.545808– PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

Giudice delle Leggi, ha affermato: “l’art. 20 cit., affermando la validità del periodo di servizio militare “... a tutti gli effetti per l’inquadramento economico...” non contiene in sé alcuna limitazione, anzi dichiaratamente obbliga alla valutazione di tale periodo nell’anzianità del lavoratore in tutti i casi in cui da essa dipenda l’attribuzione del diritto a un più elevato livello retributivo, il cui raggiungimento, con tutta evidenza, il legislatore non vuole sia ostacolato dalla prestazione di un servizio che è obbligatorio per diretta disposizione di una norma costituzionale (art. 52 Cost., comma 2), ma il cui adempimento, secondo quanto dispone la stessa norma, non deve pregiudicare “la posizione di lavoro del cittadino”: espressione quest’ultima da intendere nel senso – argomentabile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 8 del 1963 (ma vedi anche, recentemente, Cass. 1 settembre 1997 n. 9279) – che il tempo trascorso in servizio militare di leva non deve, in nessun modo, incidere negativamente sulla possibilità di acquisizione di tutte quelle situazioni giuridiche che sono direttamente collegate all’anzianità di servizio, quale che sia la fonte – legale o contrattuale – che le disciplina, potendo da esso prescindere soltanto quando sia necessaria una valutazione di merito del lavoro prestato, logicamente implicante l’effettività e la continuità della prestazione lavorativa” (citata Cass. n. 14482 del 2001).

Pertanto, in ragione della disciplina e della giurisprudenza sopra richiamata, il lavoratore Busso, nella specie (progressione interna), ha il diritto al riconoscimento, nel computo dell’anzianità di effettivo servizio, del periodo durante il quale, dopo l’instaurazione del



rapporto di lavoro, ha reso il servizio di leva, non venendo in rilievo, ai fini della attribuzione della posizione in questione, una valutazione di merito del suddetto periodo di servizio.

La negazione acclarata dalla PA resistente è quindi palesemente *contra legem*.

Tale decisione ha, pertanto, palesemente violato i più elementari principi generali dell'agire pubblico, quali, la trasparenza, l'uguaglianza e la par condicio tra tutti i partecipanti alle procedure concorsuali, quali la graduatoria impugnata, in uno con lo stesso legittimo affidamento del ricorrente.

Tale punteggio, negato, non permetterà al ricorrente il passaggio al contingente superiore ed il relativo avanzamento in graduatoria, con maggiore beneficio economico e professionale.

Si allegano precedenti giurisprudenziali favorevoli del Tribunale di Termini Imerese e del Tribunale di Caltanissetta (cfr. All. 10 e 11).

Il precedente reso dal Tribunale di Termini Imerese riguarda il riconoscimento della maternità nella predetta graduatoria, principio perfettamente equiparabile, ai motivi di diritto del presente ricorso (cfr. all. 10 e 11).

Inoltre, si precisa che la dizione *settore pubblico* utilizzata dalla norma fa riferimento non già alla tipologia di contratto, ma alla natura giuridica del datore di lavoro che deve essere pubblico.



Non può non evidenziarsi, in proposito, che il ricorrente è pur sempre dipendente di una pubblica amministrazione a tempo determinato.

Ciò è desumibile, dalle buste paga dello stesso, atteso che la retribuzione è erogata dalla Regione Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente, Comando Corpo Forestale. Oltre che ammesso dalla stessa regione con parere reso dal proprio Ufficio Legislativo e Legale protocollo n. 107.2007.11 allegato.

Per questi motivi

VOGLIA IL TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA

si chiede all'Ill.mo Tribunale Civile di SIRACUSA, in funzione di Giudice del Lavoro, fissata con Decreto l'udienza di discussione della causa del presente ricorso secondo le disposizioni di cui all'art. 415, comma 2° del cpc di

In via principale e nel merito

- Riconoscere il servizio militare di leva così come documentato ai fini dell'anzianità di servizio e del conseguente computo del punteggio per l'inserimento nella graduatoria unica distrettuale regionale.
- Contestualmente fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.



- Accertare e dichiarare che Busso Giuseppe ha diritto al riconoscimento del periodo del servizio militare di leva così come documentato ai fini dell'anzianità di servizio e del conseguente computo del punteggio per l'inserimento nella graduatoria unica distrettuale regionale.
- Per l'effetto dichiarare l'illegittimità della graduatoria allegata nella parte in cui non riconosce il computo del punteggio documentato, ponendo in essere ogni atto necessario e consequenziale ai fini della esatta formazione della graduatoria.
- Dichiarare che il predetto punteggio valga anche ai fini contributivi e previdenziali.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore dell'infrascritto patrocinio che si dichiara anticipatorio.

Palermo, addì 01 dicembre 2021

avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano

SI PRODUCONO AI FINI ISTRUTTORI I SEGUENTI DOCUMENTI IN FORMATO DIGITALE:

1. Certificato servizio del ricorrente.
2. Busta paga 2021.
3. Estratto contributivo INPS.
4. Foglio congedo illimitato.
5. Certificazione matricolare.
6. Diniego riconoscimento.
7. Graduatoria Unica Distrettuale.
8. Parere Uffici legislativo e Legale sul rapporto di pubblico impiego.
9. Atti del Parlamento Europeo.
10. Sentenza favorevole di Codesto Ecc.mo Tribunale.



11. Sentenza favorevole del Tribunale di Caltanissetta.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE (EX

ART. 151 C.P.C.) I sottoscritti procuratori Angela Maria Fasano (CF: _____ - PEC:

studioglealeavvocatofasano@pec.it), e Stefania Fasano (CF: _____ - PEC:

stefaniafasano@pec.it) del Sig. Busso, formulano istanza all'Ill.mo Giudice adito, ove ritenga

sussistenti i presupposti di cui all'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica del presente ricorso e del

decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati mediante la pubblicazione sul sito

internet dell'Assessorato e del CPI di riferimento a cui gli stessi dovranno provvedere nelle forme di

legge e secondo le modalità che si renderanno necessarie. Tanto si rende necessario, stante

l'indeterminatezza del numero di controinteressati e l'impossibilità di reperire in tempo utile gli indirizzi

di tutti coloro che assumono tale qualità in graduatoria.

DICHIARAZIONE DI VALORE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Il sottoscritto avv. Angela Maria Fasano e Stefania Fasano, ai sensi dell'art. 14 del DPR 30

maggio 2002 n° 115 dichiarano che il valore del presente procedimento è indeterminabile e che

lo stesso verte in materia di diritto del lavoro. Il contributo unificato è nella misura di Euro

259,00 e il ricorrente non è tenuto al versamento non superando il limite di reddito come da

dichiarazione allegata.

Palermo, addì 01 dicembre 2021

avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano





Via Giacomo Cusmano n. 28 – 90141 – Palermo

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53 - Atto estratto dal fascicolo informatico

Il sottoscritto avv.to **Angela Maria Fasano** (CF: _____) – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it), con studio in Palermo, nella Via Giacomo Cusmano n. 28, nella qualità di difensore e domiciliatario del Sig. **BUSSO GIUSEPPE** nato a _____ il _____ di ivi residente nella Via _____ CF: _____

- Ricorrente

HA NOTIFICATO A MEZZO PEC

Ad ogni effetto di legge, i seguenti allegati in formato digitale, estratti dal fascicolo informatico:

- Ricorso ex art. 414 c.p.c., con firma digitale, estratto dal fascicolo informativo.
- Procura alle liti in formato digitale, con firma digitale, estratta dal fascicolo informativo.
- Decreto di fissazione di udienza n.cron. 11024/2021 del 15/12/2021 nel RICORSO PORTANTE il NRG 2941/2021 emesso dal Tribunale Civile di Siracusa - Sez. Lavoro, nella persona del GL dott. Filippo Favale, affinché ne abbia scienza per ogni effetto di Legge a:

- **ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE** nella persona dell'Assessore pro-tempore
- **DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TERRITORIO E AMBIENTE** nella persona del dirigente *pro tempore*
- **IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SIRACUSA** nella persona del dirigente *pro tempore*

Tutti rappresentati, difesi e domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania con sede in Catania Via Via Vecchia Ognina, 149 - C.A.P. 95127

Trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata PEC estratto dal seguente registro: PP.AA. consultabile in modalità autenticata da pst.giustizia.it - REG.IND.E , al seguente indirizzo PEC: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it.



Via Giacomo Cusmano n. 28 – 90141 – Palermo

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

ATTESTA

ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 bis, D.L. n. 179/2012 (convertito con L. n. 221/2012) introdotto dal D.L. n. 90/2014 (convertito con la Legge 11 agosto 2014 n. 114) che le copie degli atti notificati, ossia:

- Ricorso ex art. 414 c.p.c., con firma digitale, estratto dal fascicolo informativo.
- Procura alle liti in formato digitale, con firma digitale, estratta dal fascicolo informatico.
- Decreto di fissazione di udienza n.cron. 11024/2021 del 15/12/2021 nel RICORSO PORTANTE il NRG 2941/2021 emesso dal Tribunale Civile di Siracusa - Sez. Lavoro, nella persona del GL dott. Filippo Favale comunicato a mezzo Pec dalla cancelleria ed estratto dal fascicolo informatico qui allegati sono conformi alla copia informatica presente nel fascicolo informatico rubricato al nrg 2941/2021 del Tribunale di Siracusa– Sezione Lavoro.

Attesta da ultimo, che il messaggio PEC, oltre alla presente **relata di notifica sottoscritta digitalmente**, contiene i seguenti allegati in copia informatica:

- Ricorso ex art. 414 c.p.c., con firma digitale, estratto dal fascicolo informativo.
- Procura alle liti in formato digitale, con firma digitale, estratta dal fascicolo informatico.
- Decreto di fissazione di udienza n.cron. 11024/2021 del 15/12/2021 nel RICORSO PORTANTE il NRG 2941/2021 emesso dal Tribunale Civile di Siracusa - Sez. Lavoro, nella persona del GL dott. Filippo Favale.

Palermo, 21.12.2021

avv. Angela Maria Fasano

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ (da digitale a digitale)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-bis comma 9 bis DL 179/2012, il sottoscritto Avv. Angela Maria Fasano attesta che l'atto notificato è copia ottenuta ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, introdotto dal Dl. 90/2014 del corrispondente provvedimento in formato digitale estratto dal fascicolo informatico NRG 2941/2021 emesso dal Tribunale Civile di Siracusa - Sez. Lavoro.

Palermo, 21.12.2021

avv. Angela Maria Fasano



STUDIO LEGALE FASANO
Via Giacomo Cusmano n. 28 - 90141 - Palermo
PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

PROCURA

Io sottoscritto/a BUSSO GIUSEPPE nato/a a _____ Codice Fiscale _____
residente a _____ Pro _____ (via _____

nomino e costituisco procuratori e difensori in ogni fase, stato e grado

del presente giudizio gli avvocati Angela Maria Fasano PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it, Stefania Fasano
PEC: stefaniafasano@pec.it, congiuntamente e disgiuntamente, per il deposito di un ricorso conferendo ogni facoltà e
potere di legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare, pretendere e ricevere l'adempimento di obbligazioni, anche pecuniarie, chiamare terzi
in causa, anche garanti, modificare le originarie domande, proporre e sollevare domande ed eccezioni riconvenzionali, ricorsi incidentali,
nominare, sostituire a sé avvocati e procuratori, nonché ogni altro potere e facoltà per la migliore esecuzione del mandato, ivi compresa
l'esecuzione dei provvedimenti favorevolmente ottenuti anche in corso di lite, dichiarando sin d'ora rato e valido il loro operato e di non aver
corrisposto acconti. Conferisco mandato anche per l'elezione di domicilio.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. to FASANO - VIA GIACOMO CUSMANO N° 28
PALERMO

Per le finalità funzionali all'esercizio dei diritti ed all'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato, esprimo consenso al
trattamento dei dati personali, comuni e sensibili ed autorizziamo il trattamento dei medesimi, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 da me conosciuto.

BUSSO GIUSEPPE 17/05/2011

Firma

Busso Giuseppe

e' vera

Angela Maria Fasano

Stefania Fasano





2491/21RG

TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Giudice del lavoro

letto il ricorso introduttivo;

visto l'art. 415 c.p.c. ;

considerato il gravoso carico di ruolo complessivo;

tenuto conto del numero di cause calendarizzate per cui è già stata fissata la prima udienza;

rilevato che occorre garantire adeguati spazi per la trattazione ed istruzione delle cause già iscritte a ruolo, nonché per la trattazione prioritaria dei procedimenti cautelari, dei procedimenti introdotti con il c.d. rito sommario Fornero e delle cause di licenziamento;

preso atto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha comportato – in ottemperanza ai vari provvedimenti normativi succedutisi nel tempo ed ai relativi provvedimenti di recepimento del Presidente del Tribunale – i rinvii d'ufficio di varie udienze (a data successiva al 30 giugno 2020) nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, ciascuna, a sua volta, composta da numerosi fascicoli di prima udienza già fissati, con conseguente notevole aggravamento del carico di ruolo e calendarizzazione di un elevato numero di procedimenti di prima udienza dal 30.06.2020 in poi;

ritenuto, pertanto, che non risulta oggettivamente possibile fissare l'udienza di comparizione delle parti prima della data di seguito indicata, anche al fine di razionalizzare e gestire in modo più efficiente il ruolo e di esperire in modo più completo e proficuo le attività e gli incombenzi processuali prescritti per la prima udienza (comparizione personale delle parti, interrogatorio libero, tentativo di conciliazione ed eventuale proposta transattiva)

FISSA

l'udienza del 05.10.2021 ore 9.05 in punto per la comparizione personale delle parti, l'interrogatorio libero, il tentativo di conciliazione e l'eventuale proposta transattiva;

dispone che parte ricorrente provveda entro 10 gg. dalla data di pronuncia del decreto alla notifica di copia del ricorso e del presente decreto alle Amministrazioni resistenti;

vista l'istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso e del presente decreto ai sensi dell'art. 151 c.p.c. ai controinteressati con pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Assessorato e del CPI di riferimento, autorizza tale forma di notifica, atteso l'elevato numero di potenziali controinteressati;

visto l'art. 16 bis comma 9 d.l. n. 179/2012, ordina a parte ricorrente il deposito di copia cartacea di tutta la documentazione allegata almeno trenta giorni prima dell'udienza, in considerazione del tipo e del numero dei documenti depositati, nonché della natura e della complessità della controversia; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Sr, 15.11.2021

CAVOLI
MAIALE

rw

Depositato in Cancelleria

15 DIC 2021

il

Il Cancelliere Esperto
Dott.ssa Concetta Maiolino